

CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

*****************************	*
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
**************************************	k

Deliberazione GC / 86 seduta del 08-09-2022 alle ore 12:36

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021

Pres. – A	Ass.
	Pres. – A

ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	VICE SINDACO	Presente
ROBERTO FUGGINI	ASSESSORE	Presente
DAVIDE RABUFFI	ASSESSORE	Presente
SIMONA LEONI	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE supplente Dott.ssa Elena Vercesi.

Il SINDACO Ing. ROBERTO ZUCCA - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che l'art. 151 c. 8 D.Lgs. 267/00 che recita: entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Che l'art. 110 del DL. 19.5.2020 n. 34 convertito dalla legge 17.7.2020 n. 17 dispone che: il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 è differito al 30 novembre 2020.

Che l'art.11-bis D. Lgs. 118/11 recante: Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato.

Che sulla base di quanto previsto dall'allegato 4/4 del DLGS 118/11 costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:

- 1. <u>gli organismi strumentali</u> dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2. <u>gli enti strumentali</u> dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni:
- 2.1 <u>gli enti strumentali controllati</u> dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1,
 - costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,

- nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio. Previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 2.2 <u>gli enti strumentali partecipati</u> di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.
- 3. <u>le società</u>, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.
- 3.1 <u>le società controllate</u> dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- 3.2 <u>le società partecipate</u> dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa

di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Che, sempre in base al medesimo principio, *gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano (..... con riferimento all'esercizio 2018 e successivi), per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

...... In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Che la valutazione dell'irrilevanza deve essere condotta solo per gli enti e le società ricomprese nel Gap.

Visti gli allegati A) e B), relativi, rispettivamente all''individuazione del Gruppo Amministrazione Locale e dei soggetti non ricompresi nel GAP;

Verificata l'assenza di soggetti partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento;

Visti ed acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal responsabile della Struttura 2: Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato: presenti 5, votanti 5, favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0

DELIBERA

- 1. Di individuare il Gruppo Amministrazione Locale nell'elenco nr.1 previsto dal principio 4.4 come risulta dall'allegato A);
- 2. Di individuare i soggetti non ricompresi nel Gruppo Amministrazione Locale nell'elenco nr. 2, come risulta dall'allegato B);
- 3. Di dare atto che non ci sono soggetti partecipati rientranti nel perimetro di consolidamento;
- 4. Di attribuire agli allegati A) e B) la caratteristica di parte integrante e sostanziale del presente atto;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5, votanti 5, favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 07-09-2022

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 07-09-2022

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2 ECONOMICO FINANZIARIA F.to Rag. Debora Gatti



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to Ing. ROBERTO ZUCCA IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL. F.to Dott.ssa Elena Vercesi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione della Giunta Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Contestualmente alla pubblicazione, questa deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari con nota in pari data ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

Addì **08-09-2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL. (F.to Dott.ssa Elena Vercesi)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

• Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 08-09-2022

Addì 08-09-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL. (F.to Dott.ssa Elena Vercesi)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 08-09-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL. (F.to Dott.ssa Elena Vercesi)

Comune di Sannazzaro de' Burgondi

Gruppo Amministrazione Pubblica (elenco n. 1 di cui al punto 3.2 del principio contabile 4.4)

Anno 2021

Dati da Rendiconto dell'Ente						
Ricavi	Netto Patrimoniale	Totale attivo				

	Elementi relativi all'inclusione nel GAP			Perimetro di Consolidamento							
Denominazione		Partecipazione	Soggetto che vi	% di partecipazione	Classificazione Dati di bilancio (se necess		essari) Inclusione	Tipologia di	Motivazione		
Bonominaziono	Tipologia	(Diretta - Indiretta)	partecipa (solo indirette)	al capitale (se occorrente)	GAP	Ricavi caratteristici	Netto patrimoniale	Totale attivo	perimetro		dell'esclusione dal perimetro
C.L.I.R. Spa in Fallimento	Società	D		6,76%	Società partecipata				N		Soggetto per cui è stata avviata una procedura concorsuale

Comune di Sannazzaro de' Burgondi

Soggetti non ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica

Anno 2021

	Elementi relativi all	'inclusione nel GAP			
Denominazione	Tipologia	% di partecipazione al capitale	Motivazione dell'esclusione dal GAP		
CBL Spa	Società	5,84%	Società non affidataria diretta di servizi pubblici locali		
GAL Lomellina Srl	Società	0,45%	Società non totalmente pubblica		